

Delibera n. 73/ 2015

Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2016

L’Autorità, nella sua riunione del 10 settembre 2015;

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 sulle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 1, secondo cui “[l]’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori (...)”, e il comma 6, lettera b) il quale dispone che al finanziamento delle attività di competenza dell’Autorità si provveda “mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio”, precisando che “[i]l contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”;
- VISTI** altresì, l’articolo 24, comma 5-bis del “Codice della Strada” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull’infrastruttura ferroviaria; il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”; dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, contenente “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus”; il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, contenente “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, contenente “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”; l’art. 13, comma 14, del decreto - legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree;
- VISTO** infine, l’articolo 8, comma 1, lettera c), n. 6) della Legge 7 agosto 2015, n.124 che ha delegato il Governo all’individuazione di “.... criteri omogenei di finanziamento delle

autorità [...]mediante la partecipazione delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque, regolate o vigilate”;

- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere, in applicazione del riportato art. 37, comma 6, lett. b), alla determinazione annuale della misura del contributo dovuto dalle imprese di settore;
- COSNIDERATO** che tale contributo costituisce per legge l'unica entrata dell'Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- CONSIDERATO** che in base a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”* nei procedimenti avviati dall'Autorità, quest'ultima deve procedere alla consultazione dei soggetti interessati nei casi dei procedimenti di regolazione;
- CONSIDERATO** che le determinazioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorità, in quanto attinenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, non ricadono nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 4 e 5 del citato Regolamento e sono, quindi, sottratti all'obbligo di consultazione;
- RITENUTO** tuttavia, di acquisire le osservazioni dei soggetti portatori di interesse, ponendo in consultazione un documento predisposto per la determinazione del contributo di finanziamento dell'Autorità per l'anno 2016, al fine di assicurare la massima trasparenza e garantire la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento dell'Autorità;
- SU** proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. E' sottoposto a consultazione il documento riportato nell'allegato A alla presente delibera, che forma parte integrante e sostanziale della medesima, recante il *“Documento di consultazione finalizzato alla determinazione per la determinazione del contributo per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016”*. Ad esso accede il documento allegato B, contenente le Modalità per la partecipazione alla consultazione.
2. Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione dovranno pervenire all'Autorità entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione dell'allegato A sul sito web dell'Autorità.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Accardo; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.500.

Torino, 10 settembre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi